
Ordinanza 17 novembre 1999, n. 3022.

Misure urgenti di protezione civile nei territori delle regioni Marche ed Umbria e delle province di Potenza e Cosenza colpiti rispettivamente dalla crisi sismica del 26 settembre 1997 e del 9 settembre 1998 nonché ulteriori disposizioni per il dissesto idrogeologico verificatosi il 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi nonché ulteriori misure urgenti per favorire il completamento degli interventi d'emergenza nel territorio delle regioni del nord Italia colpite dall'alluvione del novembre '94.

(G.U. n. 278 del 26.11.1999)

CAPO I

MISURE PER I TERRITORI DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DELLE PROVINCE DI AREZZO E RIETI INTERESSATI DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 26 SETTEMBRE 1997

Art. 1

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 le parole «al 31 dicembre 1999», sono sostituite con le seguenti: «al 31 dicembre 2000».

Art. 2

1. Per la prosecuzione degli interventi sui beni del patrimonio storico-artistico disposti dall'ordinanza n. 2877/1998 e per il funzionamento della struttura commissariale è assegnato al vice commissario delegato per i beni culturali dell'Umbria un contributo straordinario di lire 4 miliardi a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

1. I comuni interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 possono avvalersi di società costituite per la riqualificazione e trasformazione urbana, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, di cui posseggono il controllo, per tutti gli interventi connessi al superamento dell'emergenza, alla ricostruzione e al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico previsti dalla legge del 30 marzo 1998, n. 61, e successive modifiche e integrazioni, compreso il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione inserite nei programmi integrati di recupero. In questi casi, la società realizza gli interventi in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 della legge 30 marzo 1998, n. 61. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2947/1999.

Art. 5

1. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999 sono prorogate con le stesse modalità al 31 dicembre 2000. Al conseguente onere finanziario stimato complessivamente in lire 65 miliardi per l'anno 2000 si provvede nell'ambito delle risorse

rinvenienti dai mutui contratti dalle regioni stesse ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

OMISSIS